

[Pagina Iniziale](#) > ... > [Ricorso Alle Vie Legali](#) > [Atlante Giudiziario Europeo In Materia Civile](#) > [Ingiunzione Di Pagamento Europea](#) > Estonia

# Ingiunzione di pagamento europea

Estonia



Estonia

## RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

### Articolo 29(1)(a) - Giudici competenti

In Estonia, i *maakohus* sono competenti a trattare la procedura relativa all'ingiunzione di pagamento europea.

### Articolo 29(1)(b) - Procedimento di riesame

Un'ingiunzione di pagamento europea può essere impugnata presentando ricorso conformemente alla procedura prevista dall'articolo 489<sup>1</sup> del [codice di procedura civile](#). Il ricorso deve essere depositato presso il tribunale regionale che ha emesso l'ingiunzione di pagamento. La decisione in merito al ricorso può essere impugnata dinanzi al *ringkonnakohus* (corte distrettuale) competente.

In via eccezionale e su istanza di parte, qualora siano emerse nuove prove, è inoltre possibile proporre dinanzi al *Riigikohus* (Corte Suprema) una domanda di riesame di una sentenza divenuta esecutiva, conformemente alla procedura prevista al capo 68, del codice di procedura civile.

### Articolo 29(1)(c) - Mezzi di comunicazione

I mezzi di comunicazione ammessi nell'ambito del procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento accettati dai giudici estoni sono: la consegna a mano, per posta, via fax e tramite canali di trasmissione elettronica, in conformità ai requisiti di formato e alle norme previste dal codice di procedura civile.

Una procedura più dettagliata per depositare documenti elettronici presso gli organi giurisdizionali e i requisiti di formato dei documenti sono disciplinati da un regolamento emanato dal ministro della Giustizia.

### Articolo 29(1)(d) - Lingue accettate

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento, un'ingiunzione di pagamento europea è considerata esecutiva in Estonia se è redatta in estone o in inglese o se è accompagnata da una traduzione in estone o in inglese.

Ultimo aggiornamento: 17/03/2022

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di

questa pagina, si veda l'avviso legale.